

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria» (577), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
ACONE (PSI), relatore alla Commissione 2, 3, 8 e *passim*
CASOLI (PSI) 8
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 9, 10, 11
CORRENTI (PCI) 6, 7, 9
PINTO (DC) 7
RUFFINO (DC) 4, 7

«Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena» (1289)

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 11, 19, 25 e *passim*
ACONE (PSI) 20, 26, 31 e *passim*
BATTELLO (PCI) 20
CASOLI (PSI), relatore alla Commissione 11, 16, 26 e *passim*
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 13, 16, 19 e *passim*
DI LEMBO (DC) 22
GRECO (PCI) 19
PINTO (DC) 19, 25
SALVATO (PCI) 13, 24, 32

I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria» (577),
d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria», d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri.

Come i colleghi ricorderanno, i lavori su questo disegno di legge vennero sospesi il 1° giugno scorso perchè, prima di iniziare la discussione generale, il Governo chiese un momento di meditazione. Ciò ha dato luogo alla presentazione di alcuni emendamenti sui quali, se non si fanno osservazioni in proposito, invito l'onorevole relatore a prendere la parola.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il Governo ha praticamente rivoluzionato l'originario impianto del disegno di legge n. 577, avendo modificato quasi tutte le norme dello stesso.

Il primo emendamento attiene all'articolo 2 e, oltre a modificare il comma 1, aggiunge il comma 1-bis e sopprime il comma 3. Con tale emendamento, in effetti, si vuole cercare di semplificare per l'utente la corresponsione dei cosiddetti diritti di cancelleria. E, poichè la tabella allegata alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, non enumera i diritti di cancelleria, il legislatore si è posto il problema di identificare il campo di operatività della norma direttamente nel testo. Le modifiche più incisive comunque sono contenute nel comma 1-bis in base al quale si reintroduce la cosiddetta marca «madre e figlia» in modo tale che la prima, la madre, «si applica sull'originale dell'atto o sull'istanza ovvero sulla nota conservata in cancelleria e la seconda... sulla copia dell'atto o sul certificato». Riguardo alla soppressione del comma 3 diremo di qui a poco quando esamineremo alcuni articoli aggiuntivi. Desidero solo far rilevare che per quanto riguarda il conciliatore si è inteso dettare una disciplina *ad hoc* e che ciò non consentiva più la permanenza del comma 3.

All'articolo 3, credo anche in riferimento ad alcune osservazioni che mi ero permesso di fare in sede di relazione, il Governo propone che gli importi dei diritti vengano indicati per i vari capitoli della tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, non come era avvenuto prima con un'unica previsione forfettaria di lire 3.000, bensì facendo una distinzione, mantenendo cioè delle classificazioni diversificate. Pertanto, i diritti di cui ai nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella sono di lire 3.000, mentre i diritti di cui ai nn. 5 e 12 sono rispettivamente di lire 5.000 e 8.000. Per i diritti di cui al numero 13 invece c'è una disciplina diversificata. Tutto questo, a mio avviso, è avvenuto perchè in sostanza non si è ritenuta ragionevole l'introduzione unitaria di una tassa di lire 3.000, che non teneva conto della diversità dei servizi resi attraverso le

cancellerie. Poichè il Governo ha avuto cura di accompagnare gli emendamenti con un quadro sinottico, da esso possiamo desumere le differenze che si hanno rispetto alle copie, sia quelle in cui vi è la certificazione di conformità, per le quali ci sono diritti di importo maggiore, sia quelle semplici, che naturalmente hanno un costo medio inferiore.

L'articolo 4 è rimasto inalterato, mentre l'articolo 5, che già nella versione originaria prendeva in esame il problema dell'applicazione dei diritti di cancelleria in relazione ai procedimenti di volontaria giurisdizione, è stato completamente riscritto. Il nuovo testo detta le modalità per il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria per i procedimenti in camera di consiglio, facendo salve le esenzioni disposte per legge. Inoltre, questo testo pone fuori da detta previsione i procedimenti relativi alla apertura delle successioni, disciplinata nel libro IV, titolo IV, del codice di procedura civile, per le quali valgono evidentemente le disposizioni generali. Anche in questo caso si introducono delle ipotesi differenziate.

L'articolo 6 resta inalterato e quindi per esso vale quanto ho già detto in precedenza, mentre con l'emendamento soppressivo dell'articolo 7, si tratta di un punto importante, perchè viene eliminato il cosiddetto registro cronologico. La motivazione di tale soppressione, che peraltro era già presente nel testo originario dell'articolo 7, è giustificata con l'inutilità di tale registro che costituisce un notevole appesantimento del lavoro delle cancellerie. Qui però si è avuta qualche voce differenziata che invece sostiene come tale superfluità non sia effettiva in quanto, per documentare l'esistenza e la data degli atti per i quali non viene formato un fascicolo e il cui originale non rimane depositato presso l'ufficio di cancelleria, l'unico elemento da cui desumere questi dati consiste appunto nel registro cronologico. Ad esempio se ne rivendica ancora la particolare utilità per la ricostruzione di un atto, di un procedimento, nell'ipotesi che si debba far ricorso alla procedura di ricostruzione nel caso di smarrimento o distruzione di documenti.

In effetti si contesta una delle ragioni di soppressione che si basa sulla giustificazione della percezione del diritto di originale, perchè tale percezione non è data dall'iscrizione cronologica, ma dal provvedimento o dall'atto emesso.

Ritengo che effettivamente il Governo abbia, in modo affrettato, decretato la morte di tale registro, anche se esso comporta non poco lavoro nelle cancellerie.

PRESIDENTE. È il disegno di legge che decreta la scomparsa di quel registro, mentre il Governo vorrebbe ricostituirlo.

ACONE, relatore alla Commissione. Nella nota allegata all'emendamento soppressivo dell'articolo 7 - e quindi ripristinativo del registro cronologico - il Governo mette in evidenza le stesse esigenze poste in rilievo dai cancellieri. Pertanto, sarei favorevole alla soppressione dell'articolo 7.

L'articolo 8 si riferiva ad una norma del codice di rito che rappresentava, come già rilevammo in sede di discussione generale, un corpo estraneo all'interno del provvedimento al nostro esame, relativo ai diritti di cancelleria.

Il Governo ha accettato la nostra osservazione e con apposito emendamento chiede la soppressione dell'articolo 8. Anch'io ritengo che la

soppressione dell'articolo 8 sia doverosa: sono perciò favorevole all'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

Il Governo ha poi presentato tre emendamenti aggiuntivi: l'articolo *8bis*, che tende ad aumentare le somme previste nella tabella B allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, nella misura indicata nell'allegato n. 3 del presente provvedimento, per effetto della legge 21 novembre 1987, n. 467. A mio avviso questo emendamento è di facile accoglimento, perchè prevede un adeguamento dovuto per legge.

Con gli articoli *8-ter* e *8-quater*, il Governo si interessa del sistema di percezione dei diritti di cancelleria nella ipotesi dei procedimenti e degli atti nei procedimenti dinanzi ai conciliatori, e detta una disciplina compiuta, che precedentemente mancava, in maniera molto semplificata, attraverso annotazioni sul ruolo generale e applicazioni di marche e di ricevute.

Anche questi due ultimi articoli aggiuntivi vengono incontro all'esigenza di base dell'intero provvedimento che è quello della semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria.

Ciò vale anche per l'articolo *8-quater*, che si riferisce alle incombenze del cancelliere e ai diritti che devono essere pagati al messo di conciliazione.

Anche in questi casi il Governo ha avuto cura di mostrarci, attraverso un quadro sinottico, il costo di queste prestazioni da parte della cancelleria.

In conclusione, il disegno di legge d'iniziativa parlamentare è notevolmente arricchito dalle aggiunte apportate dal Governo. Per quanto riguarda il relatore, esse sono tutte condivisibili, sicchè anch'egli ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sugli emendamenti di cui il relatore ha dato informazione alla Commissione.

RUFFINO. Signor Presidente, colleghi, ringrazio anch'io il senatore Acone per la relazione svolta sul disegno di legge al nostro esame e sugli emendamenti che il Governo ha presentato.

Rilevo altresì che gli emendamenti presentati dal Governo in definitiva si pongono sulla linea sulla quale si è mosso il disegno di legge di nostra iniziativa e non ne stravolgono certamente lo schema e gli obiettivi.

Non vi è dubbio che con la legge 24 dicembre 1976, n. 900, essendosi parificata l'attività di riscossione dei diritti di cancelleria alle norme della contabilità generale dello Stato, si è venuto a creare, nell'ambito delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, un lavoro aggiuntivo per la riscossione di diritti estremamente modesti, lavoro che ha comportato una disfunzione degli uffici e la utilizzazione di diverso personale nel compilare le varie schede. Chiunque sia pratico ed abbia dimestichezza con gli uffici giudiziari, civili e penali, ha avuto certamente occasione di assistere alla compilazione di numerose tabelle che comportavano perdite di tempo rilevanti, per la riscossione - ripeto - di diritti assai modesti.

L'obiettivo del nostro disegno di legge era quello di forfettizzare tali diritti. È vero che la forfettizzazione comporta un certo aumento nella riscossione dei diritti medesimi, ma si tratta di aumenti che i cittadini sono disposti a pagare, purchè il servizio abbia uno svolgimento molto più celere rispetto a quello attuale.

Al tempo stesso si eliminano disfunzioni degli uffici, si consente l'utilizzazione del personale per lo svolgimento dei compiti di istituto, primari, e non per compiti di mera elencazione di diritti estremamente modesti.

Mi sembra quindi che le modifiche presentate dal Governo si pongano, come dicevo, su questa linea. Il fatto più rilevante nelle proposte emendative del Governo, a parte una formulazione giuridica che condivido pienamente, è quello relativo alla soppressione o meno del registro cronologico.

Le motivazioni del Governo mi hanno persuaso sull'opportunità del mantenimento di questo registro, che consente di avere con una certa immediatezza il quadro della situazione processuale delle varie cause.

Vi è stato quindi un ripensamento da parte mia e dei colleghi che hanno presentato questo disegno di legge e una adesione alla proposta emendativa del Governo, tesa alla soppressione dell'articolo 7.

Vorrei richiamare, prima di concludere il mio intervento, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la opportunità di un ulteriore intervento modificativo.

Presento un emendamento che riguarda il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

Il testo dell'emendamento è il seguente:

«Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 9.

1. I certificati del casellario giudiziale vengono rilasciati al momento stesso della richiesta, e se questa è di privati sono soggetti al pagamento dell'ulteriore diritto di lire 6.000.

2. Tutti i certificati possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono.

3. Restano abrogate le norme di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 778, all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, e all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596».

Voi sapete che ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 778, la richiesta dei certificati del casellario giudiziale deve essere fatta al procuratore del Re - che evidentemente è stato poi corretto in procuratore della Repubblica - presso il tribunale, nel cui circondario è compreso il luogo di nascita della persona cui si riferisce.

Si tratta di una norma che aveva un suo significato 50 anni fa; oggi, con gli attuali sistemi di informatizzazione e di automazione, questa norma perde di significato, e bisognerebbe abrogarla.

Se voi pensate che chi risiede in Lombardia, nel Veneto o in Liguria ed è nato ad esempio, in Sicilia, in Calabria o in Campania, è costretto a richiedere il certificato del casellario giudiziale nel circondario del tribunale del comune di nascita, capite l'incongruità di tale norma, avendo a disposizione un sistema di automatizzazione e di informatizzazione dei dati, qual è il nostro.

Vorrei fare un'altra osservazione.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 778, e l'articolo 1 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, devono intendersi abrogati. Era previsto, come diritto per il rilascio dei certificati dal casellario giudiziale, il pagamento di due lire; tale cifra era stata aumentata, con il decreto legislativo luogotenenziale del 2 agosto 1945, a trenta lire per il diritto di urgenza, laddove l'urgenza veniva risolta nel termine di qualche giorno. Le trenta lire del 1945 non hanno più subito alcun aumento; pertanto, la proposta da me formulata tende, sotto certi aspetti, a rivoluzionare la situazione nel senso che, secondo tale proposta, i certificati del casellario giudiziale vengono rilasciati al momento stesso della richiesta. In pratica, il cittadino si presenta formulando la richiesta e ha il diritto di ottenere immediatamente il rilascio del certificato. Se la richiesta viene fatta da un amministratore pubblico o da un ente, il rilascio è immediato e non comporta oneri; se invece la richiesta viene fatta dal privato, costui è soggetto al pagamento di un ulteriore diritto di lire 6.000.

Il comma 3 dell'articolo aggiuntivo da me proposto (che provvisoriamente ho chiamato articolo 9) riguarda la soppressione - ripeto - dell'articolo 23 del regio decreto-legge n. 778 che è ormai veramente inutile anche in conseguenza del sistema di informatizzazione ormai affermato; con il comma 2 si specifica inoltre che i certificati possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono. Debbo dire che ho assunto personalmente informazioni presso il dirigente del servizio del casellario giudiziale ed ho ricevuto la garanzia che sarà possibile effettuare l'immediato rilascio del certificato penale, dovunque e da chiunque venga richiesto. Ciò, quindi, vale anche indipendentemente dalle norme di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge n. 778. Pertanto, ciascun cittadino, recandosi in un ufficio del casellario giudiziale, potrà richiedere il proprio certificato indipendentemente dal luogo di nascita, pagando un onere di lire 6.000, mentre tale onere, tenendo conto della svalutazione avvenuta dal 1945 ad oggi, si sarebbe dovuto aggirare intorno alle lire 10.000. Si è realizzato un contenimento di tale onere perchè anche in questo caso il diritto viene corrisposto attraverso le marche da bollo (due da lire 3.000), il che consente anche un'entrata di un certo rilievo per il Ministero di grazia e giustizia. Questo provvedimento aveva anche il compito di migliorare la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, ma si rivolgeva soprattutto all'interno della stessa amministrazione perchè riguardava in particolare segretari e cancellieri. Ora, con queste nuove norme di notevole rilevanza, si consente un alleggerimento delle loro competenze.

Ho già consegnato il testo dell'emendamento al Presidente, affinchè lo metta in discussione, e mi dichiaro sostanzialmente favorevole a tutte le altre proposte che sono state avanzate: cioè sia al testo che agli emendamenti proposti dal Governo.

CORRENTI. Signor Presidente, vorrei anticipare l'adesione del Gruppo che rappresento alla proposta e anche agli emendamenti suggeriti dal Governo, dei quali ultimi ci sembra particolarmente significativa la riformulazione del testo iniziale dell'articolo 8, laddove si definisce il principio di costituzione di parte fino alla prima udienza. Mi sembra che vada giustamente recuperato il termine normale.

Vorrei fare poi una considerazione sull'emendamento suggerito oggi, anch'esso estremamente opportuno, perchè i disagi cui sono sottoposti i cittadini per ottenere l'estratto del casellario giudiziale sono notevoli e pongono in termini assolutamente problematici soprattutto il discorso relativo ai cittadini italiani nati all'estero ed iscritti al casellario giudiziale centrale di Roma. Non so se anche per costoro sia possibile realizzare questo meccanismo. Se infatti così fosse il problema sarebbe risolto; altrimenti, occorrerà riconsiderare questo aspetto.

RUFFINO. Ne ho la certezza perchè, con l'abrogazione dell'articolo 23 di cui parlavo, si abroga anche il suo secondo comma che prevede il caso degli stranieri e degli apolidi. Il dirigente del servizio mi ha assicurato che gli uffici sono in grado di poter soddisfare tutte le esigenze.

CORRENTI. A questo punto, ottenuto anche questo chiarimento, concludo positivamente il mio intervento, annunciando il voto favorevole su tutti gli emendamenti e sul disegno di legge.

PINTO. Vorrei annunciare, signor Presidente, il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, sono uno dei presentatori del disegno di legge e ciò indica già il favore con il quale vedo il fatto che il disegno di legge si stia avviando all'approvazione. Debbo dire che la ragione per cui, insieme ad altri colleghi, ho presentato il disegno di legge era quella di snellire e semplificare il lavoro delle cancellerie. Debbo anche aggiungere che l'approvazione del disegno di legge è auspicata anche unanimemente non soltanto da parte degli ausiliari, ma anche dei capi degli uffici. Recentemente, ho girato l'Italia per partecipare ad alcuni convegni e sono stato di frequente avvicinato da presidenti dei tribunali e dai capi degli uffici, che hanno appunto sollecitato l'approvazione del disegno di legge che consente di eliminare un'infinità di incombenze cui attualmente gli ausiliari sono tenuti.

Gli emendamenti che sono stati presentati dal Governo sostanzialmente sono migliorativi del testo del disegno di legge e meritano approvazione. L'unico dubbio che si può avere è sulla soppressione *tout court* dell'articolo 7; infatti, una delle osservazioni fatte dal Governo nella presentazione dell'emendamento è sicuramente accettabile, cioè che il registro cronologico ha una sua efficacia per quanto riguarda gli atti di cui non rimane l'originale in cancelleria; per gli altri, effettivamente, questa utilità però non sussiste e mi si dice che la redazione di tale registro implica un'enorme mole di lavoro per i cancellieri dell'ufficio di compilazione. Giorni fa, i responsabili dell'ufficio di Milano mi facevano notare che, dei venti addetti che costituiscono il personale di cancelleria, ben cinque sono adibiti alla redazione del registro cronologico. Mi chiedo allora se la norma dell'articolo 7 non debba essere modificata affinché il registro cronologico venga mantenuto con esclusivo riferimento agli atti di cui non resta altrimenti traccia nella cancelleria, il che comporterebbe che l'articolo 34 delle disposizioni di attuazione preveda, appunto, tale limitazione agli atti tassativamente indicati proprio nell'illustrazione dell'emendamento presentato dal Governo, cioè con riferimento agli atti ed alle dichiarazioni

sostitutive degli atti di notorietà, ai verbali delle perizie stragiudiziali, alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, alle autorizzazioni al pignoramento immediato (articolo 492 del codice di procedura civile) e agli atti di cui all'articolo 519 del codice di procedura civile, nonchè genericamente di tutti quegli atti di cui appunto non resta l'originale in cancelleria. Comunque, questo problema lo valuteremo in sede di esame di emendamenti. Io intendo in ogni caso presentare formalmente questo emendamento.

CASOLI. Sono anch'io favorevole all'approvazione del testo emendato dal Governo, sebbene condivida le perplessità avanzate dal presidente Covi riguardo la soppressione dell'articolo 7.

Raccomando inoltre ai colleghi di esprimere adesione all'emendamento del collega Ruffino proprio perchè, per diretta esperienza, esso tende ad evitare, ricorrendo agli odierni mezzi di informatizzazione, un grave ed inutile disagio ai cittadini attualmente costretti a richiedere i certificati del casellario giudiziale alla procura del luogo di nascita anzichè presso qualsiasi ufficio del casellario stesso. Il nostro voto è dunque favorevole con questa precisazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla in contrario riguardo all'emendamento del senatore Ruffino che affonta il problema del casellario giudiziale e dei certificati, ne approvo anzi lo spirito e la lettera. Ho bisogno però che il Governo dichiari se la cosa è materialmente realizzabile. Il senatore Ruffino ha già dato informazioni su questo punto, ora dunque rimane al Governo la responsabilità della definitiva convalida di questa proposta emendativa verso la quale, come ho detto, va il favore del relatore.

Inoltre, devo aggiungere che la perplessità sollevata dal Presidente circa l'emendamento del Governo tendente a sopprimere l'articolo 7, tutto sommato riduce *ad consequentias* le osservazioni che lo stesso Governo ha fatto nelle note all'emendamento. Infatti, se non è possibile sopprimere *in toto* il registro cronologico, perchè vi sono atti e certificati che non rimangono nè in originale nè in copia presso le cancellerie e che non possono più essere rintracciati se non facendo ricorso a tale registro, vale la pena di ridurre la previsione dell'articolo 7, non sopprimendo il registro cronologico ma limitandolo a contenere la sola indicazione degli atti in questione. In tal caso - ma si tratta di un fatto puramente tecnico, formale o anche documentale, se volete - dovremmo trovare una formula che chiarisca come, al posto di un registro cronologico, si ha un registro, ordinato cronologicamente, per gli atti rispetto ai quali non rimangono tracce nelle segreterie della cancelleria. Mi permetterei di dire allora che l'articolo 34, intitolato «contenuto del registro cronologico», va modificato anche nella rubrica; si rischia altrimenti di far riferimento ad un registro che cronologico non è perchè contiene la rilevazione soltanto di alcuni atti e non di tutti. Pertanto dovremmo parlare di un registro degli atti che non rimangono depositati presso gli uffici delle cancellerie. Quando un atto non rimane depositato e non è possibile *aliunde* aver riscontro della presentazione vale allora questo registro, che è ordinato cronologicamente solo per ragioni materiali, ma che non è un registro cronologico. In questi termini penso si

possa accogliere la modifica dell'articolo 34 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

CORRENTI. Si potrebbe chiamare repertorio.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Anche su questo non ho problemi.

PRESIDENTE. L'osservazione del collega Acone è esatta, ma presuppone che si abolisca l'articolo 28 che parla dell'esigenza del registro cronologico. Quindi non va modificato solo l'articolo 34 ma anche l'articolo 28. Ne ripareremo comunque nel corso della discussione dell'articolo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prendo atto del parere favorevole del relatore e degli interventi sulle modifiche che il Governo ha proposto per corrispondere meglio allo spirito del disegno di legge in esame. Come giustamente ha rilevato il senatore Ruffino, tali modifiche non stravolgono il senso e la sostanza del provvedimento, ma costituiscono un contributo per renderne più efficace il principio ispiratore, quello della snellezza negli atti affidati al servizio di cancelleria.

Il Governo, essendosi reso conto della necessità di estendere la normativa, aveva anche predisposto la presentazione di un emendamento relativo ai certificati del casellario giudiziale, ma aveva dato una formulazione diversa rispetto a quella proposta dal senatore Ruffino. Con l'emendamento, in sostanza, si prevedeva l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 2, con il quale il diritto di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto legislativo n. 771 del 16 aprile 1936, convertito con legge 28 maggio 1936, n. 1059, modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, veniva conglobato nel diritto originario. Prevedevamo cioè il conglobamento e una modifica conseguenziale all'articolo 3, che ritengo sia ancora necessaria. Al comma 1 dell'articolo 3 in cui si dice «i diritti di cui ai nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella» prevedevamo l'inciso «di cui al n. 4, esclusi i certificati del casellario»: l'emendamento del Governo cioè intendeva semplificare i diritti di certificazione del casellario penale e prevedeva una correzione nella formulazione del primo comma dell'articolo 3, esplicitando l'esclusione dei certificati del casellario penale. Si è poi deciso di non proporre tale formulazione per non creare problemi interpretativi.

Il Governo è dunque favorevole alla parte dell'emendamento Ruffino che prevede la possibilità di richiedere in qualsiasi sede le certificazioni per iscrizioni avvenute in sedi diverse, così da non costringere i cittadini a faticosi spostamenti. Del resto, avendo automatizzato il sistema del casellario, tutte le sedi sono collegate con terminali e quindi si è in grado di fornire le certificazioni richieste presso qualsiasi sede. Per pronunciarmi definitivamente sull'attuabilità materiale della normativa avrei bisogno però di un momento di riflessione, per cui non formalizzo questo emendamento, tenendo conto di quello già presentato dal senatore Ruffino. Rispetto all'ultima parte dell'emendamento, in cui si prevede l'abrogazione delle norme ora vigenti, sarebbe necessaria una verifica con gli uffici del Ministero, per evitare complicazioni interpretative.

L'altro emendamento che vorrei presentare riguarda gli uffici di conciliazione e prevede una modifica del comma quarto dell'articolo 8-ter, relativamente al rifiuto assoluto di ricevere atti che non siano in regola. Il

comma quarto dell'articolo 8-ter, infatti, per il modo in cui è formulato, pone un problema, dal momento che la normativa attuale costringe anche il giudice conciliatore ad operare il controllo sulla regolarità degli atti che si producono in udienza. Per sottrarre il giudice a tale obbligo, come per le altre sedi si farà per gli altri magistrati, e lasciare questo compito solo al cancelliere, si propone la seguente riformulazione del comma quarto dell'articolo 8-ter (che nel coordinamento finale dovrebbe diventare articolo 10), di cui do ora lettura: «Nel caso in cui le marche o le ricevute dei versamenti dei conti correnti postali manchino o siano di importo inferiore a quello stabilito, il cancelliere, anche quando gli atti siano presentati in udienza, ne rifiuta la allegazione al fascicolo».

È quindi il cancelliere, come prima dicevo, che in udienza controlla la regolarità degli atti e, eventualmente, ne rifiuta la allegazione ai fascicoli, in caso di irregolarità.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ma cosa accade quando non si è in udienza?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il problema nasce quando, nel corso dell'udienza, una parte presenta alcuni documenti. L'emendamento che ho testè formalizzato tende a semplificare il sistema attuale, per cui, nel caso si producano atti durante la udienza, è solo il cancelliere ad avere il compito di eseguire il controllo sugli atti e di accettarli o rifiutarli in relazione alla loro regolarità; non è più il giudice. È proprio questa la *ratio* della nostra proposta emendativa.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che il Governo saggiamente mitighi il rigore dell'emendamento che aveva presentato in un primo momento, in cui si prevedeva il rifiuto tassativo di ricevere l'atto da parte del cancelliere.

Per esperienza, sappiamo che in alcune zone possono venire a mancare le marche, ed in questo caso sarebbe giusto che il rifiuto del cancelliere fosse condizionato da una valutazione da farsi nel momento in cui viene presentato il documento.

Ad esempio, nell'ipotesi che manchino le marche per effetto di fatti che non dipendono dalla volontà del soggetto, ma perchè in quel momento la città ne è sfornita - fatto che peraltro accade spesso - c'è comunque il rifiuto tassativo della allegazione degli atti al fascicolo?

Oggi i cancellieri si limitano a scrivere «zona sprovvista» e notificano gli atti.

L'altro problema è poi perchè si preveda tale norma solo per le udienze.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo farà su questo punto ulteriori valutazioni, anche perchè è stato presentato al riguardo un emendamento dal senatore Covi.

Il Governo ritiene che si debba fare una piccola verifica, anche perchè non nascano problemi di collisione con altre norme dell'ordinamento.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Forse sarebbe più opportuno non affrontare il problema in questa sede, in quanto esso attiene non soltanto la cancelleria, ma tutto il sistema di documentazione.

Il registro cronologico infatti non riguarda solo gli atti di parte ma anche i provvedimenti del giudice. Pertanto, sopprimere il cronologico significa sopprimere anche la parte relativa ai provvedimenti del giudice.

Probabilmente, l'esigenza del cronologico anche per i provvedimenti del giudice è ulteriore rispetto a quella del lavoro del cancelliere. Spesso però l'inutilità è valutata solo in chiave di maggiore o minor lavoro.

PRESIDENTE. Senatore Acone, esamineremo questi aspetti in sede di esame degli emendamenti.

Per ora, dovremmo decidere se passare alla votazione degli articoli, e relativi emendamenti, fino all'articolo 6, oppure se rinviare il momento della votazione ad una ulteriore seduta, per consentire un riesame più generale.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, poichè ho espresso alcune perplessità anche relative al coordinamento dell'emendamento del senatore Ruffino - sul quale ho tuttavia manifestato apprezzamento - con quello predisposto dal Governo, e che non ho in questa sede formalizzato, sarebbe opportuno rinviare l'esame dell'articolato ad una prossima seduta, per consentire quel riesame più generale, cui lei ha fatto riferimento.

Dopo tale riesame non avremo difficoltà alcuna a varare il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 13,05 e sono ripresi alle ore 18,15.

«Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena» (1289)

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena».

Prego il relatore, senatore Casoli, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CASOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'esordio che caratterizza ogni trattazione di disegni di legge che riguardano il personale degli agenti di custodia è sempre quello del ritardo nell'approvazione della riforma o del Corpo degli agenti di custodia o dell'ordinamento penitenziario. È un ritardo che ha maturato se non dei decenni certamente dei lustri; sta di fatto che si è costretti, per aggiornare e per far fronte alle emergenze in continua crescita, a ricorrere a provvedimenti tampone ed uno di questi è rappresentato proprio dal presente disegno di legge, che tende alla revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena.

Infatti, la situazione di questo personale, come si sostiene giustamente nella relazione, è diventata insostenibile per molteplici ragioni, la prima

delle quali è che a fronte di un aumentato carico di lavoro, di competenze e di impegni da parte del personale, si è verificata da un lato una riduzione dell'orario, dall'altro una impossibilità di ricorrere in misura ancor maggiore al lavoro straordinario. Di qui la necessità di provvedere, in attesa della sospirata riforma, a colmare la lacuna negli organici mediante l'assunzione di mille unità riservate alle vigilatrici penitenziarie. Come si provvede all'assunzione di queste mille vigilatrici secondo il disegno di legge? Si provvede in due modi; il primo è il seguente: nella misura del 50 per cento dei posti, mediante l'assunzione, con contratto a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi delle leggi che vengono indicate all'articolo 1. Il secondo tipo di assunzione riguarda il rimanente 50 per cento dei posti per coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici per posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità.

Dico subito che questo sistema di reclutamento ha determinato non pochi scontenti e non poche sollecitazioni di cui anche il Governo, almeno parzialmente, ha dimostrato con sensibilità di farsi carico. Infatti, secondo calcoli fatti dalle organizzazioni sindacali, con questo sistema di reclutamento, in primo luogo rimarrebbe escluso un cospicuo numero di precari e al tempo stesso non si risolverebbe il problema, perchè prevedendosi l'assunzione di questi precari per un periodo non superiore a sei mesi, di fatto non si farebbe altro che perpetuare la situazione di precarietà, con la conseguenza che fra sei mesi saremmo al punto di partenza e si dovrebbe far luogo ad un nuovo disegno di legge per tamponare la sicura lacuna che verrebbe a verificarsi. Per questo, la prima richiesta che io, come relatore, ritengo di dover condividere, è quella concernente la eliminazione della durata non superiore a sei mesi. Questo sbarramento temporale è infatti auspicabile che venga eliminato. Si prospetta altresì, sempre con una certa ragionevolezza che, ferma rimanendo la misura del 50 per cento per i precari e ferma rimanendo l'assunzione dell'altro 50 per cento con gli idonei, si potrebbe valutare quanti sono coloro che appartengono alla prima categoria e quanti alla seconda per evitare che rimanga fuori un ristretto numero di persone, che con questo sistema di reclutamento potrebbero non vedere soddisfatte le loro ormai legittime e consolidate aspirazioni sia pure in regime di precarietà.

Giova sottolineare, per chiarezza ulteriore, che in effetti il problema si può porre perchè alcuni di questi precari hanno anche la qualifica di idonei. Quindi bisognerebbe, per stabilire l'esatta percentuale, se non proprio del 50 per cento della prima categoria e del 50 per cento della seconda, accertare concretamente quante sono le vigilatrici precarie e quante sono invece le vigilatrici che hanno riportato l'idoneità e quelle che invece cumulano la qualifica di precario con quella di idoneo. In questo senso, facendo mio l'intendimento del Governo, presenterò apposito emendamento (che mi riservo di presentare dopo aver letto la bozza), in relazione a questa quantificazione, in modo che non si verifichino delusioni di aspettative ormai consolidate.

Proseguendo nell'esame del disegno di legge, si prevede anche il rafforzamento del Corpo degli agenti di custodia mediante l'assunzione di 40 marescialli maggiori, di 48 marescialli capo, di 53 marescialli ordinari, di 276 tra vice brigadieri e brigadieri e di 2.583 tra appuntati e guardie per

raggiungere un complesso di 3.000 unità. Evidentemente tale numero è stato valutato da parte dei proponenti del Governo in base alle effettive esigenze, sia pure in questa fase transitoria.

Il disegno di legge prevede altresì la copertura della spesa e le modalità della copertura medesima. In ordine a queste la 5^a Commissione ha sollevato delle riserve pur esprimendo parere favorevole per quello che riguarda il comma 1 dell'articolo 3. In effetti, proprio perchè si tratta di rilievi giusti, preannuncio la presentazione di un emendamento per conformare il disegno di legge al parere della 5^a Commissione.

La Commissione affari costituzionali ha del pari espresso parere favorevole, peraltro raccomandando che si giunga, una volta per sempre, alla rapida riforma degli organici del personale di custodia, per evitare il ripetersi di periodiche revisioni negli organici stessi.

Io credo che in sostanza si possa esprimere, con simili correttivi, un parere sostanzialmente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge che, malgrado la sua funzione di tampone ancora provvisoria, tuttavia si pone come misura indispensabile per realizzare questo risultato, difettando il quale si verificherebbero gravi carenze nel personale e nella gestione dell'istituzione penitenziaria.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, conoscendo le richieste che sono state avanzate dai membri della Commissione, ritengo opportuno a nome del Governo precisare alcune situazioni in ordine alla riforma del Corpo degli agenti di custodia, trattandosi di un provvedimento parziale che può determinare riserve nella Commissione stessa perchè non affronta organicamente la tale riforma.

SALVATO. Volevo soltanto chiedere se viene accolta, come credo sia giusto, la richiesta del Sottosegretario, perchè la precisazione di cui abbiamo bisogno è duplice: una per quanto riguarda la riforma del Corpo degli agenti di custodia; un'altra sugli effetti e l'attuazione del decreto-legge che un anno fa discutemmo in questa sede, poichè anche allora si disse che si trattava di un provvedimento urgente che doveva essere varato. Lo abbiamo discusso nello scorso autunno in questa Commissione.

Vorrei innanzi tutto capire, prima di entrare nel merito di questo disegno di legge, che effetti ha prodotto quel decreto-legge.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema principale a cui giustamente si vogliono collegare interventi inerenti la situazione del personale civile e militare del servizio dell'Istituto di prevenzione e pena è legato al discorso della riforma del Corpo degli agenti di custodia. Ricorderanno i colleghi che la Camera dei deputati approvò uno schema di riforma, che giunse qui in Senato e che prevedeva solo alcune modifiche di copertura e alcuni aggiustamenti in relazione alle esigenze da tutti riconosciute (e comunque, anche in relazione a quelle riserve, la riforma doveva essere finalmente approvata) senonchè, proprio alla vigilia dell'approvazione anche da parte di questo ramo del Parlamento, intervenne lo scioglimento delle Camere, con la conseguente caduta della procedura di approvazione del provvedimento.

Il Governo, nella nuova legislatura, tenendo conto di alcune esigenze e direttive di modifica, già nell'aprile di quest'anno aveva predisposto un testo

di riforma da presentare all'approvazione del Parlamento. Su quel testo ci fu prima di tutto un intervento da parte dei sindacati confederali, che chiesero un incontro-confronto con il Ministro per discutere alcuni aspetti della riforma. L'aspetto che più era caro ai sindacati era quello delle libertà sindacali. Il testo del Governo riproduceva, per quanto riguarda questo punto, la soluzione adottata dalla Camera dei deputati, e cioè applicare le stesse norme che oggi sono in vigore per la polizia.

Nel corso di questi incontri fu fatto presente che c'erano difficoltà, da parte del Governo (non avendo pregiudiziali anche ad arrivare a soluzioni più aperte di piena libertà di organizzazione sindacale), inerenti al fatto che si interferiva su normative che riguardavano altri settori e quindi si entrava in conflitto con il Ministero dell'interno relativamente all'attuale normativa, che prima ricordavo, per gli agenti di polizia. Quindi, se una soluzione nuova si fosse adottata, questa non avrebbe potuto riguardare solamente gli agenti di custodia, ma, evidentemente, anche coloro i quali si trovavano nella stessa condizione normativa: o si faceva una riforma per tutti o si doveva fare una normativa che rispettasse il trattamento riservato alle categorie analoghe.

Nel corso di quegli incontri sia il ministro Vassalli che io avevamo fatto presente ai sindacati, per la difficoltà di portare l'intero Governo ad assumere una posizione organica sul problema, che forse sarebbe stato meglio presentare il disegno di legge nella stesura già predisposta dal Ministero, poichè nel Parlamento, a nostro avviso, già esistevano riflessioni e valutazioni che avrebbero portato l'organo legislativo a scegliere eventualmente soluzioni diverse rispetto al testo predisposto. I sindacati, invece, insistettero perchè si facesse, a livello di Governo, un'azione di chiarificazione, che, purtroppo, a tutt'oggi, per varie ragioni, non è potuta venire.

Vi sono anche altre ragioni che giustificano la sospensione del provvedimento e sono state fatte per rivendicazioni particolari. Posso ricordare che nell'estate scorsa c'è stato uno sciopero dei direttori penitenziari che avanzavano una richiesta di modifica della riforma, nel senso di fargli assumere non più la qualifica di funzionario delegato civile per la gestione degli istituti penitenziari, ma quella di comandanti degli agenti di custodia; chiedevano di passare anch'essi nel Corpo degli agenti di custodia, istanza sulla quale avevamo risposto che quanto meno era necessaria una riflessione, ma fu fatto seguire immediatamente lo sciopero con le vicende che (tutti potranno ricordare) lo hanno accompagnato e che hanno provocato reazioni da parte di tutte le altre categorie operanti nei settori penitenziari, perchè, rispetto a questa richiesta, venne controrilevato che si sarebbe accentuato l'aspetto custodiale nel settore penitenziario attraverso l'attribuzione e la funzione ai direttori dei carceri di comandanti degli agenti di custodia piuttosto che l'obiettivo principale di recupero dei detenuti.

L'orientamento del Governo fu quello di non trovare giustificata quella richiesta, ma anche quelle agitazioni comportarono un momento di riflessione.

Un ulteriore elemento di riflessione e di verifica è derivato dalla richiesta degli attuali ufficiali degli agenti di custodia, i quali hanno avanzato rivendicazioni e richieste diverse da quelle che sono sempre state prese in esame e in considerazione nei disegni di legge, ma anche nelle proposte parlamentari di correzione e modifica della riforma, per avere anch'essi una diversa collocazione giuridica e di sviluppo di carriera.

Ora, per esempio, è nota la questione degli uffici della direzione degli istituti di prevenzione e pena, attualmente tutti coperti da magistrati, rispetto

ai quali c'era e rimaneva una rivendicazione del personale amministrativo di poter accedere a quegli uffici direttivi. Nella riforma avevamo inserito una norma che prevedeva la possibilità di accesso anche per gli amministrativi alla direzione degli uffici; addirittura avevamo avviato la procedura con una interpretazione - che al Ministero sembrava accettabile - della legge del 1927, di quella legge cioè che ha previsto la presenza di magistrati negli uffici, e che fosse essa vincolante per le direzioni generali, ma che non fosse vincolante per la direzione degli uffici. Anche su questo punto c'è stato un inasprimento di posizione da parte dei sindacati, che hanno preteso (non accettando una proposta che avevamo avviato e cioè quella di nominare intanto due direttori dei 12 uffici della direzione generale di prevenzione e pena) prima un chiarimento normativo. Rispetto a questo abbiamo cercato di arrivare ad un approfondimento, ma siamo in presenza di una questione, nata in sede di esame alla Camera dei deputati del disegno di legge relativo all'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, dove in Commissione è stato approvato un emendamento, tendente a stabilire che al Ministero di grazia e giustizia potessero esserci dei magistrati solamente nell'ufficio legislativo e nell'ispettorato.

Rispetto a questo emendamento è stata avanzata la richiesta, da parte di tutti i Gruppi, di rinviare all'Aula, per un momento di riflessione, per prevedere un riordino delle funzioni e delle presenze dei magistrati, anche dei dirigenti amministrativi, in un confronto che si sta ancora svolgendo e che presenta anche aspetti vivaci, perchè il Governo dovrà precisare, alla ripresa, dopo l'approvazione della legge finanziaria alla Camera, la sua posizione. Anche in relazione a questo, quindi, l'aspetto che riguardava specificamente la riforma del Corpo degli agenti di custodia ha comportato una ulteriore ragione di riflessione e di attesa. Direi che comunque, rispetto agli aspetti fondamentali della riforma, salvo quelli che ho accennato, oggi ci sia una maturazione sufficiente; anche il rapporto con il Coger, il Comitato generale di rappresentanza, che aveva avuto nel primo semestre dell'anno momenti di tensione, con agitazioni, raccolte di firme e prese di posizione, si è progressivamente rasserenato, soprattutto negli ultimi incontri che io, in rappresentanza del Ministero, ho avuto con il Coger, perchè si è andati ad un confronto molto più produttivo rispetto alle esigenze e soprattutto rispetto a quello che potevamo soddisfare con provvedimenti amministrativi di valorizzazione dell'organismo di rappresentanza degli agenti di custodia; aspetti inerenti il trattamento economico ed anche relativi alla gestione del servizio, per cui oggi registriamo una tensione molto minore di quella che registravamo nei mesi scorsi. Per cui, anche da parte dei rappresentanti degli agenti di custodia, questo provvedimento parziale viene ritenuto importante, comunque da portare avanti, accettando le ragioni che hanno ritardato la presentazione formale al Parlamento del provvedimento di riforma, perchè dal punto di vista degli agenti di custodia una delle cose più urgenti rispetto alle quali bisogna porre rimedio è l'attenzione nel servizio, cioè i carichi di lavoro, le ore di straordinario e quindi la necessità di aumentare gli organici per rendere il servizio più accettabile per quanto riguarda gli orari straordinari, festivi e la necessità di presenza degli agenti. In relazione a questo, accanto ai provvedimenti legislativi, abbiamo avviato un altro strumento. Proprio oggi vi è stato l'incontro conclusivo con le rappresentanze sindacali in merito ad un provvedimento amministrativo di chiusura di alcune carceri a causa della modesta presenza di detenuti o della completa

manca degli stessi o per fatiscenza delle strutture, non aventi quindi alcuna utilità.

CASOLI, *relatore alla Commissione*. Ne è stato inaugurato ieri uno che non serve a niente.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Però, ad un certo momento credo si debba mettere un punto su certe vicende, altrimenti si rischia di buttare i soldi. Ci consoliamo dicendo che strutture dei centri storici sono state recuperate e potranno essere destinate ad altri servizi. Oggi abbiamo raggiunto un accordo con i sindacati per procedere a queste ristrutturazioni e alla chiusura di 23 carceri minori. Per quanto riguarda il carcere dell'Asinara, vi è un disegno di legge presso la Commissione lavori pubblici del Senato tendente al trasferimento al demanio regionale per la creazione di un parco naturale. Però, al tempo stesso, i parlamentari sardi hanno chiesto di ritardare la chiusura di questo carcere perchè, altrimenti, si rischiava che nel frattempo venisse distrutto l'ambiente. Dunque, chiuderemo l'Asinara mantenendo la sezione di chi svolge attività di pastorizia o lavorativa per giustificare una struttura di custodia.

In futuro prevediamo di eliminare le carceri mandamentali, dove non esistono particolari esigenze di tutela per la pericolosità dei detenuti, e di eliminare il servizio di guardia sulle cinte murarie che impiega parecchio personale e che verrà mantenuto solo dove esistono problemi di sicurezza. Laddove non si presenti utile verrà posto un sistema televisivo che supplirà a questo servizio e comporterà il recupero di unità da impiegare per rendere più sopportabile il turno di lavoro per il personale.

Queste, nel complesso, le cose portate avanti. Vi sono altri aspetti da discutere e da riconsiderare. Il relatore ha parlato di inaugurazione di una casa mandamentale, ne abbiamo 139 con costi sproporzionati; vi sono case mandamentali con uno o due detenuti e con sei o otto agenti che ricevono anche gli straordinari, dovendo fare i turni. Soprattutto vi sono situazioni nelle quali non si applica la riforma penitenziaria perchè il personale è del comune e anche su questo a tempi brevi dovremo intervenire, per vedere se sia il caso di arrivare ad un provvedimento drastico di eliminazione di tutte le case mandamentali.

Per quanto riguarda i programmi di edilizia carceraria, voglio tornare al famoso discorso delle 13 «carceri d'oro» rimaste lì. Noi riteniamo sia diminuita la tensione relativamente al carico dei detenuti e il provvedimento che abbiamo licenziato con il lavoro comune circa il mandato di cattura sta dimostrando un alleggerimento per il carico dei detenuti per cui forse, anche qui, sarà necessaria una riflessione: piuttosto che ripartire su programmi ulteriori di costruzione di nuove carceri bisognerà organizzare interventi sulle carceri già realizzate o in corso di costruzione e di completamento per apportare elementi ulteriori di miglioramento con la creazione di spazi verdi, spazi sociali e per affrontare il problema del lavoro dei detenuti, anche perchè l'esperienza delle carceri nuove non è confortante: sono rifiutate dai detenuti e vengono considerati ambienti alienanti. A Milano vi è la resistenza dei detenuti a trasferirsi a San Vittore e a Torino per i trasferimenti delle carceri nuove alle Vallette. Sarà dunque il caso di prendere con coraggio decisioni nuove sull'edilizia carceraria e di puntare, rispetto all'ipotesi di

ulteriori e nuove sedi carcerarie, al miglioramento e alla ristrutturazione di quelle esistenti o fatiscenti.

Fatto questo quadro è evidente che il provvedimento, oggi all'attenzione del Senato, ha ragione di urgenza, in quanto i 3.000 agenti e le 1.000 vigilatrici costituiscono una esigenza essenziale accanto agli altri problemi di tipo amministrativo a cui ho fatto riferimento per una razionalizzazione e un miglioramento del servizio in queste strutture. Si tratta di una necessità da tempo considerata indispensabile. Per quanto riguarda gli agenti di custodia, con il provvedimento parziale delle 2.000 unità previste, approvato nel 1987, abbiamo potuto continuare proficuamente negli arruolamenti. Sapete che per gli agenti di custodia non c'è concorso, ma un arruolamento continuo, seguendo l'ordine delle domande presentate e in base a visite mediche. Siamo così arrivati ad un ritmo di 1.000 assunzioni l'anno di personale che appare sempre più qualificato. Quindi, nei due o tre anni previsti potremo completare gli arruolamenti per dare al corpo degli agenti di custodia una struttura adeguata ai compiti. Non dimentichiamo la scadenza di sostituire i carabinieri nelle traduzioni. Ritengo che questo sia positivo anche perché l'Arma dei carabinieri - senza voler fare critiche - usa nelle traduzioni il suo regolamento che comprende l'obbligo delle manette anche quando non c'è necessità. Invece, il corpo degli agenti di custodia ha un regolamento più comprensivo delle ragioni di trasferimento dei detenuti. Ripeto, questo senza volere essere critici nei confronti dei carabinieri.

Per quanto riguarda le vigilatrici, vi è la assoluta necessità di intervenire in quanto l'attuale organico è sottoposto a turni massacranti. Si pone anche con urgenza il problema dell'assunzione di nuovo personale. Vengo ora ai provvedimenti di cui chiedeva notizie anche la senatrice Salvato circa la legge n. 436, approvata il 26 ottobre in conversione di un decreto-legge di assunzione di 2.000 agenti e 450 vigilatrici e che per il 30 per cento dei posti disponibili prevedeva l'assunzione diretta delle vigilatrici che avessero compiuto 180 giorni di servizio almeno, indipendentemente dai limiti di età, mentre per il resto delle assunzioni prevedeva il concorso. Abbiamo avuto alcune vicissitudini per avviare le procedure; ho firmato il 12 agosto il decreto di indizione del concorso; è alla registrazione della Corte dei conti e speriamo con il mese prossimo di poter bandire il concorso. Collateralmente potremmo dar corso alle assunzioni di quel 30 per cento con chiamata diretta delle vigilatrici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge n. 436, cioè che hanno lavorato per almeno 180 giorni. Si tratta di vigilatrici che hanno oggi un rapporto di precariato e che si spera di poter assumere attraverso questa norma.

Abbiamo inoltre un vecchio concorso del 1985 per 256 posti, che si è potuto espletare solo pochi mesi fa, proclamando le 256 vigilatrici e le 1.980 idonee; la caratteristica molto positiva di questo concorso è stata che quasi tutte hanno avuto voti altissimi rispetto al massimo punteggio di 20, per cui candidate con 19,20 punti non sono rientrate nei 256 posti.

Il testo presentato ha subito alcune modifiche rispetto alla proposta della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, in quanto sono intervenuti anche i pareri di altri Ministeri. Il testo infatti ha suddiviso i 1.000 posti di vigilatrice, riservandone il 50 per cento all'assunzione diretta di quelle concorrenti che avevano ottenuto l'idoneità in precedenti concorsi e il restante 50 per cento ad assunzione con contratti non superiori ai sei mesi, in attesa di bandire i concorsi. I sindacati hanno rivolto molte critiche a

questa norma, perchè sostengono non essere stato mantenuto l'impegno di completare la sistemazione delle vigilatrici precarie che già lavorano negli istituti penitenziari e perchè è comunque pericoloso rinnovare il precariato, mentre si dovrebbe puntare a forme di reclutamento definitive e sicure. Si prospetta, quindi, la possibilità di una modifica, rispetto alla quale il Governo è disponibile, per puntare ad un reclutamento quanto più immediato possibile delle vigilatrici, reclutando le idonee del concorso che abbiamo appena espletato, salvo prevedere, in aggiunta a ciò che è disposto nella legge n. 436 del 1987 (cioè il reclutamento diretto di candidate che abbiano almeno 180 giorni di servizio, senza limite di età), una aliquota inferiore al 50 per cento per consentire all'Amministrazione di sanare le situazioni di precariato. Sul precariato nessuno è in grado di fornire dati esatti, in quanto le assunzioni delle vigilatrici a tempo determinato vengono decise dai singoli uffici periferici, senza che ve ne sia un riscontro a livello centrale: comunque le valutazioni oscillano da 700 a 900 unità, tenendo anche conto che alcune hanno prestato servizio per alcuni mesi e poi non si sono più ripresentate. Riteniamo inoltre che un numero consistente delle vigilatrici con contratto a tempo determinato, e in particolare le giovani, abbiano partecipato al concorso e quindi hanno già l'idoneità; tuttavia non siamo in grado di quantificarlo, nè i sindacati che ci hanno prospettato questa esigenza sono in condizione di dare una cifra. Una mia prudente valutazione, tenendo conto dell'urgenza del provvedimento, è che una notevole parte delle vigilatrici precarie sia anche risultata idonea al concorso e che pertanto non sia opportuno ampliare oltre misura la quota prevista dalla lettera a) dell'articolo 1, anche perchè quelle vigilatrici che svolgono la loro attività con contratti a tempo determinato ormai da sette-otto anni, non dovrebbero essere più di 200-300 unità. Di queste, 70-80 possono essere sistemate con la legge n. 436, appena il decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Si ritiene di riservare una quota, che però ad avviso del Governo non dovrebbe superare il 20 per cento, per eliminare il precariato. Ciò perchè abbiamo interesse ad assumere le idonee: sono persone qualificate, che hanno fatto un concorso, hanno avuto un punteggio altissimo e noi abbiamo interesse ad assumere personale qualificato.

Pur riservando questo provvedimento alle idonee dei precedenti concorsi, non precludiamo l'accesso alle nuove leve, perchè stiamo per indire un altro concorso per 200 posti di vigilatrice sulla base della vecchia legge.

Con il provvedimento al nostro esame - atteso anche il risultato del concorso del 1985 - intendiamo utilizzare al massimo le idonee di quel concorso; si tratta di fare un ulteriore sforzo per consentire la riduzione del precariato degli anni trascorsi, però con un certo contenimento, perchè se prevediamo una quota eccessiva rischiamo di non avere sufficienti situazioni da definire e quindi di non utilizzare posti per i quali abbiamo urgenza.

Per cui se anche in questo provvedimento si vuole dare uno spazio per sistemare in via definitiva situazioni di precariato, ritengo che questo spazio non possa che essere valutato dalla Commissione, rimettendosi il Governo alla sua decisione nella scelta della percentuale da riservare alle vigilatrici che hanno lavorato con contratti a tempo determinato - percentuale che dovrà comunque oscillare tra il 10 e il 20 per cento - riservando gli altri posti a chi attraverso il concorso abbia raggiunto l'abilitazione a ricoprire il ruolo di vigilatrice penitenziaria.

Credo con ciò di aver risposto agli interrogativi e sono a disposizione della Commissione per eventuali altri chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Governo per l'ampia relazione, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alle prospettive della riforma generale degli agenti di custodia e allo stato attuale del Corpo sia delle vigilatrici, sia degli agenti di custodia, in relazione ai provvedimenti che sono stati presi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PINTO. Signor Presidente, desidero rivolgere, se mi è consentito, qualche ulteriore domanda alla cortesia del Sottosegretario.

Una prima domanda di chiarimento è se è vero che il Governo intende andare alla chiusura delle case circondariali.

GRECO. Delle case mandamentali.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esiste il problema ed io personalmente sono di questa opinione. Comunque ho parlato di case mandamentali, non circondariali, è stato un *lapsus*.

PINTO. Per quanto riguarda la seconda domanda, il Sottosegretario ci ha chiarito che diversamente da quanto avviene per le vigilatrici, per gli agenti di custodia non vi è il concorso ma l'arruolamento ed ha anche aggiunto che si procede attraverso l'indicazione delle visite mediche e degli altri adempimenti, seguendo, se ho ben capito, il criterio dell'anzianità della domanda. La mia domanda allora è questa: è in grado il Sottosegretario per la disponibilità degli atti di confermare il principio assoluto e rigoroso dell'anzianità?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come norma sì, qualche eccezione potrà essere avvenuta, non sono io che convoco gli agenti. Poichè vi è una netta preponderanza di domande provenienti dal Sud e ciò causa, immediatamente dopo l'assunzione, problemi di trasferimento e problemi di copertura dei posti in organico al Nord, può essere avvenuto che talvolta sia stata data la preferenza a qualche domanda che proveniva dal Nord, ma oltre questo non credo che si sia andati.

PINTO. Facevo questa domanda, signor Presidente, perchè circa tre anni fa, nella discussione di un analogo provvedimento, chiesi al Governo, rappresentato dal Ministro di grazia e giustizia, qual era il criterio dell'assunzione. Mi fu risposto, appunto, che era quello della chiamata con riferimento all'anzianità della domanda e ad una mia ulteriore domanda su quanto tempo intercorresse fra la domanda e la possibile chiamata alla visita medica, mi fu risposto non oltre due anni. Mi constano invece casi con quattro anni di anzianità di domanda, oltretutto reiterata (quindi, con manifestazione della volontà del candidato di essere sottoposto a visita medica), senza che sia intervenuta nessuna chiamata. Non sono in grado di riferire casi diversi, per cui volevo chiedere, a prescindere dalla valutazione e dai riflessi che avrà nella discussione questo provvedimento, se era possibile avere dal Governo riferimenti più precisi in ordine alla chiamata degli agenti di custodia.

ACONE. Signor Presidente, vorrei semplicemente fare una valutazione di convenienza, sulle osservazioni che in chiave già parzialmente critica rispetto all'originario disegno di legge ha fatto il Sottosegretario.

Ritengo che certamente l'articolo 1, lettera a), deve essere parzialmente modificato, nel senso che se si accetta il principio dell'assunzione diretta, vi è l'impegno che questa Commissione ha assunto, mi sembra anche allora in sede deliberante, con i sindacati e con le vigilatrici circa la sistemazione delle vigilatrici penitenziarie che hanno prestato servizio a titolo precario, per le quali si riservò, in base alla legge n. 436 del 1987, una percentuale del 30 per cento dei posti di organico allora disponibile. Il discorso qual è? Che a quanto mi risulta - ma lo ha detto lo stesso Sottosegretario - non è stato ancora occupato questo 30 per cento di posti, perchè si è voluta agganciare questa operazione al concorso per il resto dei posti, cosa che poteva non farsi e che a mio avviso l'ufficio del Ministero ha fatto male a fare, perchè ha legato così ad un destino che non è loro tutte quelle che dal mese di settembre avevano diritto ad entrare in ruolo. Adesso facciamo una parziale riparazione di questa cosa prevedendo una percentuale non come assunzione con contratti a tempo determinato, ma con un'assunzione diretta ed io proporrei, per stare nella norma, visto che dobbiamo coprire 1.000 unità di vigilatrici penitenziarie, una percentuale del 25 per cento. Vale a dire prevedere il 75 per cento per le idonee.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Bisogna considerare anche quelle che adesso prenderemo in base alla legge n. 436 del 1987.

ACONE. Sì, ma non potranno essere più di tante e quindi arriviamo a 300. Ma se ne restano fuori 10 rispetto a 300 mi sembra una cosa ingiusta. Io faccio questa proposta.

Quello che mi sembra ingiusto è che nella lettera b), quando noi andiamo a prevedere l'altro 75 o 70 o 80 per cento che dir si voglia, ci riferiamo a tutti i concorsi da espletare fino alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge ed io non sono d'accordo su questo, perchè si rischia di fare idonei tutti sino al momento di entrata in vigore di questo disegno di legge e ciò non è possibile. Dal momento che c'è già un concorso espletato e, in base a quanto dice il Governo, ci sono 2.000 idonei, il problema non si dovrebbe porre.

Pertanto, proporrei di emendare quest'ultima parte della lettera b) fermandoci ai concorsi espletati ad una certa data. Il testo del disegno di legge originario parla di concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di entrata in vigore della presente legge ed io sono dell'avviso di modificare tale data di entrata in vigore per sostituirla con una data fissa. Sono del tutto favorevole al comma 2 dell'articolo 2 perchè, in effetti, mi risulta che vi sono moltissime richieste di ammissione alle quali non si risponde, non perchè qualcuno sia invalido o non idoneo, ma perchè ad esempio si è sposato: quindi il candidato è condannato al celibato. Questo fatto, credo, è incostituzionale; la domanda di ammissione non può essere rigettata unicamente per il cambiamento dello stato civile.

BATTELLO. Noi abbiamo insistito perchè il Governo inquadrasse, prima dell'inizio della discussione, questo ennesimo provvedimento in un quadro

di riferimento certo e persuasivo, nel senso che eravamo e siamo dell'idea che non si possa continuare ad andare avanti con il sistema dei decreti-legge da convertire o dei disegni di legge da approvare basati sul sistema dell'assunzione pro-quota, 1.000, 1.500 o 2.000. Siccome questo disegno di legge si inserisce in una lunga storia (non ricordo se si tratti della sesta o della settima volta che noi approviamo l'aumento di una quota parziale a copertura dell'organico), avevamo intenzione di dire, e continuiamo a farlo, che questo sistema non ci convince ed è tale che ci indurrebbe ad agire negativamente. Nonostante questo, chiedevamo un quadro di riferimento generale, discutere del quale non è un discutere astratto, posto che il disegno di legge di riforma generale, alla fine della IX legislatura, era giunto qui, al Senato, e stava per essere - bene o male - approvato, se non fossero insorti, accanto allo scioglimento anticipato delle Camere, problemi di copertura in relazione ai quali, durante l'ultima legge finanziaria, abbiamo cercato di avere chiarimenti che non ci sono stati dati in forma argomentata e persuasiva. Siccome, però, un disegno di legge in questa materia è all'esame dell'altro ramo del Parlamento, noi in questa sede intendiamo dire con molta forza che, nella misura in cui contribuiremo a fare approvare questo disegno di legge, ciò starà a significare che il provvedimento va strettissimamente collegato all'*iter* del disegno di legge di riforma generale.

È ben vero che vi sono state difficoltà di percorso, di negoziazioni generali relative a richieste formulate da determinate categorie coinvolte nella riforma generale e vi è stato anche l'intervento dei sindacati; è altrettanto vero però, e chiedo al Sottosegretario (che rappresenta il Governo, ma che è qualificato anche per il fatto di essere titolare di delega specifica in materia) che in sede di replica, accanto a ciò che ha già detto, ci dica - se è in grado di farlo - se c'è un'adeguata copertura dal 1989 in avanti, posto che per questo disegno di legge si attinge dalla copertura afferente alla riforma generale. Vorremmo anche sapere quali sono, avendo alle spalle la negoziazione dal 1979 in avanti, i tempi politici che il Governo ritiene di poter enunciare in relazione alla riforma generale.

Detto questo, nel merito non facciamo altro che ricollegarci a ciò che abbiamo detto un anno fa, perchè allora quando discutemmo della conversione del decreto n. 356 (che è diventato legge n. 436) noi, sia sulle vigilatrici penitenziarie, sia sul Corpo degli agenti di custodia abbiamo enunciato e svolto alcune considerazioni. Per quanto riguarda le vigilatrici abbiamo fatto un discorso che in apertura di seduta è stato brevemente ricordato dalla senatrice Salvato; dobbiamo in questa sede rilevare che, purtroppo, ad un anno di distanza, quelli che erano qualificati urgentissimi impegni da assolvere non sono ancora stati assolti e quindi non possiamo fare altro che ripetere - ciò lamentando - che siamo d'accordo, una volta accettato questo microsistema, sul fatto che debba poter essere utilizzato il serbatoio degli idonei al fine di risolvere, nei limiti del possibile, il precariato. Quindi, siamo d'accordo con l'espunzione di quel punto 1 relativo all'assunzione per sei mesi, perchè non ha ragione d'essere. Ribadisco però che censura va fatta e, per quello che vale, viene da noi affidata ai verbali, su questo enorme ritardo che, per molta parte, secondo noi, è di tipo burocratico più che politico, nella gestione delle norme del decreto n. 356 (diventato legge n. 436) per ciò che si riferisce alle vigilatrici penitenziarie.

Ora, per quanto riguarda la questione delle percentuali, si tratta di individuarne una per riuscire a far rientrare, ai limiti dell'approssimazione, tutte le idonee. Questo è il punto e si basa su una ricognizione il più possibile esatta, che ritengo, in questo momento, il Sottosegretario sia in grado di fare.

Per quanto riguarda il personale degli agenti di custodia, il problema politico è questo: quando noi abbiamo discusso nello scorcio dell'altra legislatura (credo nella primavera del 1986) del disegno di legge n. 1729, relativo all'aumento di 2.000 unità, il Ministro ci aveva detto in Aula: «Il Governo pertanto raccomanda l'approvazione del disegno di legge volto a far fronte in termini di organico esclusivamente alle necessità più impellenti» - quindi, nella primavera del 1986 erano impellenti 2.000 unità - «in attesa che con il provvedimento di riforma organica il Corpo degli agenti di custodia raggiunga il numero finale di 40.000 unità». Se i dati che possiamo desumere dalla documentazione che abbiamo davanti a noi e da quello che ricordiamo della legge finanziaria vanno in quel senso, poichè il Corpo degli agenti di custodia, in questo momento, è dell'ordine di 25.000-26.000 unità, noi siamo ancora distanti dalla cifra ottimale di circa 14.000 unità.

Questo *gap* di 14.000 unità significa che tra un anno ci sarà un altro disegno di legge o un altro decreto-legge? O significa che finalmente questa è l'ultima misura in attesa che, in termini definitivi e perentori, l'organico sia quello della riforma generale?

Concludendo, chiedo all'onorevole Sottosegretario, nella replica, di dirci cose precise su questi due punti, tenendo presente che noi ci rendiamo benissimo conto che una risposta a questi problemi è anche collegata alla gestione della politica penitenziaria in termini di strutture, perchè è evidente che se si chiude, si apre, o si opta per l'una o per l'altra scelta, bisogna sempre che tali scelte siano accurate.

Adesso, in questa sede - e concludo con questa richiesta anche formale - vorrei che si fissassero dei punti fermi.

Abbiamo sentito che il Ministero è orientato verso la svalutazione delle case mandamentali; se ben ricordo nell'ultima discussione della legge finanziaria, attraverso la relazione annuale, sembrava che il Ministero fosse orientato nella direzione opposta ed era stato detto che le case mandamentali entro certi limiti andavano ancora gestite. È necessaria dunque una risposta precisa e in tempi politici sulla riforma generale.

Tale risposta deve avvenire se non oggi, nel momento della presentazione della relazione annuale sull'edilizia penitenziaria. La relazione deve essere accompagnata dall'indicazione del Ministero sugli orientamenti in materia di politica penitenziaria per ciò che riguarda le strutture, la loro chiusura e le indicazioni circa il modo di comportarsi di fronte a giuste richieste, come ad esempio quella dell'Asinara avanzata dai parlamentari sardi, sulle case mandamentali e su tutto il resto.

DI LEMBO. Voglio ricordare che la legge di riforma del corpo degli agenti di custodia non fu approvata per due motivi, che costituiscono anche adesso nodi da sciogliere: i diritti sindacali e la questione degli ufficiali degli agenti di custodia. Non abbiamo approvato quel disegno di legge - già licenziato dall'altro ramo del Parlamento, approvato successivamente da questa Commissione giustizia e giunto poi in Aula - non solo perchè vi è stato lo scioglimento anticipato del Parlamento, ma anche perchè i sindacati del

personale hanno protestato per una presunta violazione di diritti sindacali. Per la verità esisteva qualche differenza tra i diritti sindacali riconosciuti agli agenti di custodia e quelli riconosciuti agli agenti della Polizia di Stato. In secondo luogo non fu approvato perchè i direttori delle carceri si opposero all'inquadramento, con determinati sistemi, degli ufficiali del corpo - a mio giudizio, a torto - degli agenti di custodia.

Plaudo a questa iniziativa del relatore di presentare un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge. Non voglio ritenere che costituisca ignoranza questa lettera *a*) dell'articolo 1 come è stata presentata; il doveroso richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, non so se è stato fatto propriamente o impropriamente, in quanto tale decreto consente le assunzioni straordinarie solo per tre mesi all'anno perchè, se l'incarico precario e straordinario fosse affidato per un periodo più lungo, i dipendenti sarebbero assunti a tempo indeterminato e qualunque giudice del lavoro, trattandosi di diritti soggettivi, darebbe ragione al dipendente assunto temporaneamente per sei mesi. Il problema è un altro e riguarda la riforma, anche se sono favorevole a questo disegno di legge. Il problema è che ci troviamo con vigilatrici penitenziarie equiparate agli operai e non agli assistenti della polizia femminile e nemmeno agli agenti della Polizia di Stato. Se nella riforma vogliamo prevedere che il personale sia qualificato, dobbiamo fare in modo che questo personale non arrivi a saturazione completa dei 40.000 posti previsti dalla riforma (che forse saranno aumentati) e a saturazione degli organici complessivi. Dicevo allora che questo emendamento è importante, perchè ci troviamo di fronte a degli idonei, ma che, va rilevato, hanno fatto un concorso per operai e non per coprire posti che, con la riforma, avranno un'altra importanza e un'altra qualificazione. Un concorso più facile per le mansioni che devono svolgere non credo sia più importante del servizio prestato effettivamente, senza demerito, presso gli istituti penitenziari. Ecco perchè è importante che vi sia l'assunzione diretta per i «centottantisti» ed è importante elevare quel limite che il Sottosegretario aveva annunciato del 10 o del 20 per cento. Probabilmente il 25 per cento, indicato dal collega Acone, andrebbe meglio, però bisognerebbe fissare un principio, cioè prevedere la necessità di una graduatoria unica nazionale con criteri determinati, che dia rilevanza alla anzianità non di età, ma di servizio prestato, perchè chi ha lavorato 180 giorni ha meno diritti di chi ne ha fatti 360 o 720 o ancora di più, anche in più anni. Bisognerebbe allora fissare un criterio preciso e, ove non fosse sufficiente per parità di condizioni, bisognerebbe richiamare la norma dell'articolo 3, come prevede l'emendamento, della legge 28 agosto 1987, n. 356. Si potrebbe poi riservare il 75 per cento dei posti agli idonei, anche se non so se sia giusto privilegiare gli idonei nei confronti di chi ha già prestato servizio. A me pare che le quote del 25 per cento e del 75 per cento siano giuste e che quelle del 30 per cento e 70 per cento o del 40 per cento e 60 per cento andrebbero anche meglio. Bisognerebbe anche prevedere che le graduatorie restassero aperte per un certo numero di anni per consentire all'amministrazione la facoltà di sostituzione e di assunzione di altro personale secondo le esigenze ed entro un certo numero. Altrimenti si rende necessario un concorso pubblico, che sarebbe anche meglio, ma che dovrebbe essere fatto, secondo me, dopo la riforma, perchè i concorsi devono essere fatti tenendo conto del nuovo quadro che vi sarà nelle carceri. Oggi abbiamo gli infermieri professionali considerati operai, le vigilatrici penitenziarie considerate operaie, e così via.

Tutte queste figure nella riforma verranno riviste. Detto questo, con gli aggiustamenti proposti e plaudendo anche al nuovo indirizzo seguito dall'emendamento del Governo, ritengo che sia necessario approvare questo disegno di legge: non lo ripeto perchè è stato detto da tutti i colleghi, ma le esigenze di aumento del personale sono pressanti.

In secondo luogo se si prevede che una percentuale tra il 30 e il 40 per cento deve essere assunta per chiamata diretta tra quelli che hanno prestato servizio e il resto viene attinto dagli idonei, non rimane spazio per fare questa operazione. Il secondo comma è pleonastico, perchè è logico che i posti che non risultano coperti possano essere messi a concorso dall'amministrazione. Non solo, ma adesso si possono bandire concorsi non soltanto per i posti vacanti nell'anno, ma anche per quelli che si prevedono che si renderanno vacanti nell'anno successivo. Il secondo comma dell'emendamento è probabilmente una norma superflua che va espunta.

Detto questo, ritengo comunque che l'ampliamento dell'organico si renda assolutamente necessario e che non pregiudichi la riforma, perchè con la riforma dovremo prevedere addirittura più posti di quelli previsti nell'originario disegno di legge, cioè di 40.000 unità.

SALVATO. Voglio anzitutto associarmi alla richiesta del senatore Battello di una relazione sull'edilizia penitenziaria, perchè ciò che ha detto stasera il sottosegretario Castiglione pone alcune interrogativi anche rispetto alla chiusura delle carceri. Ad esempio la chiusura delle carceri sulle isole è un criterio giusto, ma ci sono situazioni come quella del carcere di Procida per le quali non si capisce la proposta. Si è preso spunto da questioni fognarie, sapendo che è diffusa convinzione che sono in atto manovre speculative su quell'area e sapendo anche che, in Campania, quello di Procida è l'unico carcere umano, che non presenta i problemi di sovraffollamento delle altre carceri della regione. Forse noi parlamentari della Campania abbiamo fatto male a non prendere un'iniziativa comune per invitare il Ministero alla cautela, ma vorrei capire meglio le iniziative sulle carceri mandamentali, perchè gli orientamenti culturali sempre affermati in questa Commissione erano per un ripensamento sul ruolo delle carceri mandamentali rispetto all'esigenza di localizzazioni che consentissero la vicinanza con la famiglia e la possibilità di un lavoro alternativo. Pertanto, avviarsi alla chiusura o a un ridimensionamento delle 139 case mandamentali mi sembra andare in direzione opposta a quanto abbiamo sempre affermato, cioè all'esigenza di potenziare il sistema delle carceri mandamentali, ridefinendone il ruolo e i contenuti.

Prendo atto delle difficoltà che il Governo ha trovato nella elaborazione del testo della riforma, ma è urgente che questo testo venga depositato: sia alla Camera che al Senato il Gruppo comunista ha presentato una sua proposta di legge e all'inizio del prossimo anno i nostri Gruppi chiederanno l'inizio della discussione. I nodi difficili vanno affrontati con i soggetti interessati ma possono anche trovare una composizione in sede parlamentare, per cui sembrerebbe veramente grave qualunque ulteriore ritardo.

Il disegno di legge al nostro esame è certamente urgente; rimane però il fatto che si continua a legiferare in modo parziale, cosa di cui tutti ci assumiamo la responsabilità, Governo e Parlamento. Inoltre, non per sfiducia sui dati che ci ha fornito il Sottosegretario, ma per avere più certi

elementi di conoscenza, chiederei che anche sull'arruolamento degli agenti di custodia ci fosse presentata una relazione puntuale. Vorremmo capire meglio, perchè dalle notizie di cui veniamo a conoscenza ci risulta che ci sono difficoltà serissime negli arruolamenti, in contraddizione con quanto ci ha detto prima il Sottosegretario, per cui una relazione più compiuta ci potrebbe essere di aiuto.

Infine sono favorevole ad un atteggiamento più aperto nei confronti del precariato; infatti, in mancanza dell'applicazione di una legge che il Parlamento ha votato come urgente (il concorso sarà bandito a giorni dopo più di un anno), il precariato non solo ha continuato a prodursi, ma sono state proprio le vigilatrici precarie a garantire il funzionamento delle carceri femminili. Certo nel precariato ci sono degli aspetti che anche a me piacciono poco, a cominciare dai criteri di assunzione, ma bisogna dare atto che questo personale si è fatto carico di un compito difficilissimo e credo che nei suoi confronti dovremmo dimostrare una reale attenzione. Se c'è del personale che ha lavorato per anni con contratti a tempo determinato e che ha superato delle situazioni difficili, non possiamo liquidarlo oggi come personale poco qualificato, solo perchè le idonee hanno avuto dei punteggi alti. È una strana guerra tra poveri, anche perchè tutto il personale che lavora all'interno delle carceri, soprattutto rispetto ai compiti previsti dalla riforma penitenziaria e dalla futura riforma del Corpo, ha bisogno di aggiornamento; quindi dovremmo essere piuttosto cauti sulla questione della qualificazione. Teniamo conto che il personale precario ha fatto un tirocinio sul campo e possiede una qualificazione.

Credo, comunque, assurdo approvare una norma che potrebbe risultare discriminatoria nei confronti di alcune persone, perchè se scegliamo la strada di sanare il pregresso, dobbiamo seguirla in modo generalizzato. È strano pertanto che non si sia in grado di quantificare il precariato, e comunque la proposta del Governo per una riserva del 20 per cento mi sembra esigua; propongo una quota almeno del 30 se non del 40 per cento. Si tratta di un problema di giustizia nei confronti del personale precario.

PRESIDENTE. Volevo fare alcune osservazioni in relazione a taluni punti emersi nel corso della discussione, a proposito dell'abolizione o meno delle carceri mandamentali ed anche a proposito dell'abolizione delle carceri nelle isole, ricordando che noi abbiamo richiesto, in relazione ad eventi contingenti e straordinari, alla Corte dei conti una relazione sullo stato dell'edilizia carceraria. Tale relazione non l'abbiamo mai discussa, ma nell'ultimo Ufficio di presidenza si è detto di portarla in discussione al più presto. Mi sembra che questa potrebbe essere una sede opportuna, non soltanto per prendere in esame la questione che più ci preoccupa, relativa alle competenze commiste e certe volte confuse fra Ministero di grazia e giustizia e Ministero dei lavori pubblici in ordine all'edilizia carceraria. Si potrebbe in quell'occasione fare una discussione sul quadro generale, naturalmente con indicazioni da parte del Governo su quali sono le sue intenzioni.

Pertanto, ritengo che questo capitolo potremmo rinviarlo alle discussioni che potremmo fare in occasione dell'esame della relazione della Corte dei conti.

PINTO. Signor Presidente, desidero brevemente ringraziare sia lei che la senatrice Salvato per avere ripreso il discorso molto delicato della possibile

soppressione di case mandamentali e circondariali, anche perchè il Sottosegretario, con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, alla mia domanda se l'espressione usata era quella di circondariale o mandamentale, ha risposto che si riferiva alle mandamentali, ma mi è parso di capire che il discorso rimane anche per le case circondariali. Pertanto, su questo argomento io credo che noi abbiamo diritto, come Parlamento, di conoscere i reali indirizzi del Governo, soprattutto quando, non solo per le ragioni che sono già state dette rispetto al significato ed al ruolo penitenziario della casa mandamentale, lo Stato e anche gli enti locali si sono accollati oneri non lievi per la razionalizzazione delle case mandamentali, facendosi carico anche di parte del personale che com'è noto, grava sui comuni.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, poichè credo che stiamo discutendo anche sull'emendamento preannunciato dal relatore Casoli, vorrei richiamare soprattutto l'attenzione dell'onorevole relatore sul fatto che mentre la prima parte dell'emendamento dice che la dotazione è aumentata (mi riferisco alle vigilatrici) di 1.000 unità, il prosieguo dell'articolo fa riferimento alla copertura di posti disponibili, ed allora la differenza tra 1.000 e i posti disponibili, significa che vi è possibilità di differenziazione oppure, come io sostengo, che la disponibilità è di 1.000? La domanda non è meramente teorica come si può cogliere. Sono d'accordo per le percentuali che vengono indicate al punto *a*) e al punto *b*) ed indico anch'io il 40 per cento per la lettera *a*), nel convincimento però che questo non sanerà, come è nell'auspicio di tutti, il precariato, perchè il precariato è ben maggiore del 40 e forse anche del cento per cento e al di là del precariato delle «centoottantiste» vedrete che arriverà il precariato delle novantiste o giù di lì.

Una cosa è certa - e sono d'accordo con il senatore Di Lembo - va eliminato per coerenza il comma 2, perchè siamo tutti consapevoli che non esisterà più nessuna disponibilità dopo le percentuali che saranno pienamente coperte.

ACONE. Però così lei ha messo una premessa per il futuro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i colleghi per il contributo dato alla discussione e ringrazio il rappresentante del Governo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate di fronte a questo problema, specialmente in ordine all'emendamento che mi accingo a presentare. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti e soprattutto quelli che hanno messo in evidenza la particolare sensibilità che occorre avere nei confronti dei cosiddetti precari, che hanno già prestato servizio per 180 giorni o anche per periodi maggiori, avendo dato non soltanto teoriche ma concrete prove di efficienza personale ed anche perchè concretamente in loro si è creata un'aspettativa, in questa generalizzata attività di tamponamento, di acquisire una sistemazione definitiva. Se questo orientamento - che io condivido - di dare maggiore tutela ai precari dovesse affermarsi, mi sembra che non sia difficile aumentare quella percentuale riservata alle precarie, anche perchè non vi è alcuna preoccupazione; qualunque percentuale ridotta rischierebbe, in mancanza di dati precisi, di

lasciar fuori un certo numero di vigilatrici, mentre un opportuno allargamento non comporterebbe pericolo alcuno di lasciare posti scoperti, perchè molte di queste precarie cumulano la doppia qualifica di semestrali e di idonee. Quindi non avrei nessuna remora ad indicare la percentuale del 40 e del 60 per cento, anche perchè in questa forma saremmo certi di non avere le 15 o 20 persone che rimangono fuori. Ho chiesto alle organizzazioni sindacali e al Governo, se possibile, dati più precisi, con riserva, occorrendo, di aggiustare questa percentuale. In conclusione la mia proposta emendativa è la seguente: all'articolo 1 dopo le parole «è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello)», sostituire il testo dell'articolo con il seguente: «Alla copertura dei posti anzidetti si provvede:

a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge».

Desidero raccomandare l'approvazione di questo emendamento e del testo complessivo del disegno di legge.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, innanzi tutto per quanto riguarda le carceri mandamentali non ho espresso un orientamento acquisito dal Governo, ho detto che è un tema su cui occorre riflettere; al di là di quelle che possono essere state le espressioni di orientamento precedenti, la nostra esperienza ci segnala alcuni dati rispetto ai quali il Governo ritiene che si debba compiere un nuovo ed attento esame.

E cioè, per la scarsa funzionalità di moltissime case mandamentali, con presenze bassissime (abbiamo case mandamentali con un detenuto), con dispendio e costi enormi, una linea di razionalizzazione ma anche di risparmio di spese inutili credo debba essere tenuta presente.

La seconda riflessione, in relazione alla riforma penitenziaria, è quella che nelle case mandamentali non si applica la riforma qui prevista, perchè la casa mandamentale la dirige il pretore e non la direzione degli istituti di prevenzione e pena, perchè il personale è comunale e non si tratta di personale penitenziario che ha compiti, responsabilità e funzioni molto più qualificate. La terza considerazione è che anche quei servizi che nel sistema penitenziario, sotto il profilo dei lavori dei detenuti, facciamo svolgere ai detenuti stessi, nelle carceri mandamentali sono svolti esclusivamente dai dipendenti comunali.

Quindi, si deve andare in direzione di ciò che più corrisponde ai principi generali della riforma penitenziaria e alla maggiore efficienza delle istituzioni

preposte alla custodia e al recupero dei detenuti. Ma, ripeto, si tratta solo di un invito alla riflessione e non di orientamenti già acquisiti. Ho voluto solo sottoporre questo aspetto in discussione generale, dal momento che era stato chiesto al Governo di fare un po' il punto della situazione penitenziaria. Ho anche fatto il punto su una iniziativa esistente e che oggi, come ho già ricordato, ha avuto anche una conclusione con le forze sindacali, con cui abbiamo concordato alcune soppressioni, con il conseguente recupero del personale; basti pensare che con queste modifiche noi recuperiamo oltre un migliaio di agenti di custodia e 150 unità di personale civile, che vengono reimpiegati negli altri istituti con un notevolissimo miglioramento della situazione del personale.

Poi, venendo alla domanda: «Adesso se ne chiedono 3.000; quanti ne occorrono ancora?», si faceva anche riferimento ad una dichiarazione del 1986 in cui si valutava, tenendo conto anche dell'affidamento delle traduzioni agli agenti di custodia, in 40.000 unità il numero di agenti che si riteneva necessario. Ebbene, dal 1986 ad oggi si è verificata una evoluzione, e cioè una netta diminuzione già dei detenuti (oggi ve ne sono circa 34.000 nelle carceri), con una tendenza ulteriore alla diminuzione anche per effetto dell'ultima legge sul mandato di cattura e sulla carcerazione preventiva. Se si fanno le proporzioni, rispetto a 34.000 detenuti, 30.000 agenti, 2.000-3.000 vigilatrici oltre al personale civile, siamo già ad una proporzione di un addetto per ogni detenuto, la qual cosa mi sembra abbastanza alta.

Quindi, credo che in relazione a queste modifiche e a queste esigenze, quanto meno non più corrispondenti all'epoca in cui fu fatto il calcolo, ci debba essere maggior prudenza sulle necessità ed essere più realisti. Comunque, con le 3.000 unità che oggi prevediamo di assumere oltre le 1.000 vigilatrici e il recupero di agenti e di personale civile per quanto riguarda provvedimenti di ristrutturazione e di chiusura di alcune carceri inutilmente onerose, o quelle delle isole, che sono onerose in maniera enorme ed anche alienanti per il personale che è costretto a prestare servizio in quelle sedi, si otterrà un nettissimo miglioramento del servizio ed anche della condizione di lavoro per coloro i quali sono presenti nei vari istituti, cosa che è molto attesa dal personale per lavorare in maniera più serena.

Per quanto riguarda la riforma, noi riteniamo di presentarla non appena sciolti due nodi; uno riguarda la legge finanziaria e l'altro il famoso emendamento che andrà in Aula alla Camera dei deputati, subito dopo l'approvazione, in quel ramo del Parlamento, prima di Natale, del disegno di legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati. Questo perchè vogliamo avere anche noi alcuni elementi di riferimento per chiudere alcuni aspetti della riforma stessa rimasti in sospeso.

La volontà del Governo esiste. Noi avremmo presentato il disegno di legge di riforma non soltanto per le ragioni che ho esposto, ma anche per altre ragioni che sarà meglio spiegare: i sindacati ci hanno chiesto di fare prima l'assunzione delle vigilatrici e poi la riforma, per ragioni che potete ben comprendere, perchè con la riforma le vigilatrici passeranno nel Corpo degli agenti di custodia e quindi il sistema di arruolamento è diverso ed occorrerà una diversa qualificazione.

Il Governo ha cercato di capire queste esigenze e questi problemi, per cui non deve essere chiamato in mora se ha seguito questa strada, come appare evidente anche dal presente provvedimento.

Bisogna dire che la tensione, comunque, si è attenuata notevolmente, e credo che potremo varare il provvedimento. Noi vogliamo accompagnare alla legge di riforma anche una serie di provvedimenti organici che non sono propri della riforma in senso stretto, ma che riteniamo comunque di accompagnare alla riforma stessa, e cioè il decentramento regionale della struttura penitenziaria; la creazione dell'ufficio dell'edilizia carceraria, per il quale è stato fatto uno stanziamento; ci siamo interessati della norma che prevede l'organico ed abbiamo previsto anche un nuovo ruolo del personale civile e penitenziario (i segretari penitenziari) per rendere più efficiente e più razionale la struttura del sistema penitenziario. Quindi il tempo che qualcuno ritiene si sia perduto, in sostanza, ci dovrebbe portare ad avere un provvedimento ancora più completo rispetto a quello che era stato varato dalla Camera nella scorsa legislatura; inoltre, sarà anche un po' più verificato - diciamo - rispetto a ciò che si era tenuto presente quando si affrontò il problema in passato, e cioè il testo che allora ebbe una prima approvazione in un ramo del Parlamento.

Devo dire che anche il problema delle libertà sindacali adesso è meno teso. In definitiva il Governo ripete che si rimetterà al Parlamento se riterrà di dare un parere positivo.

Concludendo, qual era la più grossa argomentazione? Non era sicuramente, anche se richiesto, il fatto che gli agenti di custodia volessero avere la totale libertà sindacale e non il principio di organizzazione previsto per la polizia; si trattava soprattutto della contestazione delle vigilatrici che oggi, personale civile, si sono organizzate nei sindacati ed hanno la piena libertà sindacale e contestavano che con la riforma venivano a perdere questo diritto di associazione e di rappresentazione sindacale. Ma, ripeto, a mio avviso, non è più questo il tema che provoca ritardi; tutt'al più i sindacati hanno dato eccessiva importanza al fatto che il Governo prima risolvesse una scelta di questo tipo, perchè queste scelte, invece, non sono responsabilità del Governo ma di tutte le forze politiche e del Parlamento nel trovare la soluzione migliore.

Ora, coloro che ricordano la vicenda della scorsa legislatura, hanno ben chiaro che fu il Governo a presentare l'emendamento sulle libertà sindacali; ci furono delle contestazioni; ci fu un altro Ministro che ritirò l'emendamento e passò il testo, a maggioranza, introdotto a normativa corrispondente a quella che riguarda la polizia.

La posizione del Governo è quella di arrivare rapidamente alla riforma, ma non vi sono limiti circa gli aspetti finanziari della riforma, in quanto erano soprattutto legati alle assunzioni degli agenti e delle vigilatrici, assunzioni che trovano copertura nello stanziamento. Ieri la Camera ha approvato la tabella B relativa al Ministero di grazia e giustizia, sono stati approvati anche gli stanziamenti che riguardano il personale civile del settore penitenziario e quello degli agenti di custodia, e, quindi, non riteniamo vi siano impedimenti derivanti da quello che sarà il testo della legge finanziaria per portare a termine la riforma.

Resta infine la considerazione relativa alla percentuale di coloro che dovrebbero essere assunti attraverso una graduatoria nazionale di idonei di concorsi già espletati. Non credo che il richiamo fatto dal senatore Acone circa l'altra parte dell'emendamento modifichi la questione e non credo vi sia bisogno di cambiare la norma. Ribadisco che non abbiamo dati precisi di riferimento e che, secondo i dati forniti dai sindacati, i precari che si sono

succeduti con incarichi trimestrali sarebbero tra 700 e 900. Molti di questi idonei, tenuto conto della aliquota che potrà essere assunta, potranno entrare con la legge n. 436 e si può arrivare ad un numero di circa 300 unità. Questo per una serie di valutazioni. In primo luogo perchè il precariato non è per sua natura continuativo, nel senso che alcuni di coloro che hanno svolto attività di precariato oggi hanno altre attività: andremmo a stimolare dei ritorni allargando le maglie all'entrata di personale che francamente non ha avuto le verifiche di qualificazione necessarie. Certo, l'esperienza dell'aver prestato servizio ha la sua importanza, ma dobbiamo anche far riferimento alle qualificazioni professionali che attraverso un concorso meglio garantiscono l'amministrazione. Il concorso, sia pur previsto con la qualifica di operai, non ha rappresentato una selezione, è stato un concorso che ha fatto apparire meriti, qualificazioni e semmai, rispetto alla partecipazione, ha fatto registrare la situazione per cui purtroppo molti soggetti che avevano titoli e punteggi massimi non sono potuti entrare per il ristretto numero dei posti. Quindi a me pare che stringere eccessivamente il ricorso a questo personale non costituisce una scelta giusta e che, d'altra parte, se allarghiamo eccessivamente il numero di coloro che dovrebbero essere assunti secondo la lettera *a*), non avremmo una corrispondenza di possibili assunzioni. Di fatto non assumiamo gente che possiamo assumere, perchè, mentre nella norma che riguarda gli idonei vi è un dato sicuro (1980 idonei, oltre il doppio dei posti che si mettono in quota di riserva con la lettera *b*) e che quindi siamo sicuri di assumere) rispetto all'altra parte, se facciamo un eccesso di qualificazione o di quantificazione di coloro i quali potrebbero fruire di questa norma, rischiamo di lasciare scoperture di assunzioni e di rinviare a concorsi i cui tempi sono di circa 3 o 4 anni. Sarei dunque prudente sotto questo punto di vista; io ho dato una valutazione fra il 10 e il 20 per cento, mentre secondo la proposta del senatore Acone dovremmo aggirarci intorno al 25 per cento; sicuramente però sbaglieremmo se arrivassimo a percentuali del 40 per cento e provocheremmo uno squilibrio nelle assunzioni che si possono operare con questo provvedimento.

L'urgenza esiste, esiste la necessità di personale e bisogna tener conto anche del fatto che siamo in presenza di un provvedimento che consente un regolamento straordinario che viene prima della riforma e che ha criteri di selezione minori di quanto la riforma comporterebbe. Per queste considerazioni ritengo che si debbano contenere le assunzioni rispetto a coloro i quali hanno fatto i 180 giorni.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.
Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello). Alla copertura dei posti disponibili, in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi secondo le modalità vigenti, si provvede:

a) nella misura del 50 per cento dei posti mediante l'assunzione, con contratti a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 50 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

All'articolo 1 dopo le parole «è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello)», sostituire il testo dell'articolato con il seguente:

«Alla copertura dei posti suddetti si provvede:

a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge».

ACONE. Signor Presidente, dico che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e, siccome questa discussione è andata avanti - forse l'ho provocata anch'io - per un certo verso, dobbiamo fare una riflessione nel senso opposto. Se rileggiamo l'articolo 3 della legge n. 436, quel 30 per cento dei posti in organico era riservato alle vigilatrici che per almeno 180 giorni avevano prestato servizio presso gli istituti di prevenzione e pena; però potevano farlo dopo un colloquio e dopo la formazione di una graduatoria e con altri criteri che dovevano comunque funzionare per una selezione. Adesso, invece, stiamo facendo una cosa diversa.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Acone, le modalità sono le stesse, ci deve essere un minimo di selezione.

ACONE. Non sto dicendo che non vi sono modalità, sto solo ricordando le percentuali che abbiamo adottato nella legge n. 436 e in questo senso rettificherei la mia proposta del 25 per cento. Sono convinto che queste «centottantiste» sono molto più di 300, ma allora non basta neanche la percentuale del 40 per cento. Allora farei un'altra proposta: prendiamo tutti i «centottantisti» e non prendiamo gli idonei, ma, nel momento in cui stabiliamo che ci sono «centottantisti» idonei e non idonei di concorso, ma che potrebbero anche non superare il colloquio, allora dobbiamo avere cautela. Per questo il 30 per cento e il 70 per cento mi sembrano percentuali accettabili. Penso che il comma 2 che è stato tolto non poneva problemi di sostanza, però aveva un valore di cautela, perchè qualche posto poteva anche rimanere libero, e poneva anche un principio per il futuro così da far capire sia al Governo sia al Parlamento che questa è l'ultima occasione e che poi bisognerà fare le selezioni attraverso i concorsi.

Allora non lo ritengo del tutto superfluo, perchè la dizione del comma 2 dell'articolo 2 prevede che, per i posti non coperti sulla base del precedente comma 1, sia consentita la riammissione in servizio del personale collocato in congedo. Se non ci saranno posti disponibili il comma 2 non esplicherà nessun risultato; ma se i posti dovessero esserci, credo opportuno porre un argine perchè la prossima volta assumeremo altre mille vigilatrici e faremo un'altra volta lo stesso discorso di questa sera.

Siccome la riforma non riguarda il futuro prossimo, credo che il comma 2 conservi una sua utilità.

SALVATO. Prendo la parola telegraficamente per annunciare che il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Sono del parere che le argomentazioni addotte dal Governo dovrebbero portare ad una riduzione della quota del 40 per cento. Mi pare, infatti, che esaltare quanto previsto dalla lettera b) significhi assumere personale più qualificato, perchè, se le idonee hanno conseguito i punteggi così alti che ha menzionato il sottosegretario Castiglione, si tratta di personale più qualificato di quello che può essere assunto con contratti a tempo determinato.

Sarei pertanto del parere di aderire alla proposta del senatore Acone per una riserva del 30 per cento alla lettera a) e del 70 per cento alla lettera b).

Passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti il subemendamento all'emendamento del relatore Casoli, che ho presentato insieme con il senatore Acone, tendente a sostituire, alla lettera a) la quota del 40 per cento con la quota del 30 per cento e alla lettera b), la quota del 60 per cento con la quota del 70 per cento.

Non è approvato.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prima di passare alla votazione dell'emendamento presentato dal relatore, chiederei che nello stesso si mantenga la dizione «posti disponibili», perchè quando si deve passare concretamente all'assegnazione dei posti, si deve verificare nuovamente l'effettiva disponibilità di posti. Potrebbe esserci un sovrannu-

mero e pertanto in questi casi si usa la parola «disponibili» che è tecnicamente più corretta.

Vorrei inoltre sottolineare che il comma 2 dell'articolo, pur se può sembrare pleonastico, ci garantisce comunque contro eventuali difficoltà nell'applicazione di questa legge.

CASOLI, *relatore alla Commissione*. Il mantenimento della parola «disponibili» attiene ad una questione più terminologica, anche se il riferimento preciso ai 1.000 posti è già di per sé un blocco e pertanto insisterei per la dizione del mio emendamento.

Per il comma 2 penso invece che sia da accettare l'invito del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore Casoli, tendente a sostituire, al comma 1, le parole da: «Alla copertura dei posti» alla fine dell'articolo con le seguenti:

«Alla copertura dei posti suddetti si provvede:

a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge.

2. I posti che non risultino coperti con le modalità di cui al comma 1 saranno oggetto di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello). Alla copertura dei posti suddetti si provvede:

a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi

negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge.

2. I posti che non risultino coperti con le modalità di cui al comma 1 saranno oggetto di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2:

Art. 2.

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è aumentato di 40 unità nel grado di maresciallo maggiore, di 48 unità nel grado di maresciallo capo, di 53 unità nel grado di maresciallo ordinario, di 276 unità nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 2.583 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

2. Nei limiti delle vacanze di organico nei gradi di cui al comma 1, è consentita la riammissione in servizio, a domanda, del personale del Corpo degli agenti di custodia collocato in congedo a propria richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, il quale non abbia superato i 40 anni di età, non abbia riportato condanne penali e sia in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, con esclusione del requisito dello stato civile di celibe o vedovo senza prole. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 marzo 1976, n. 321.

È approvato.

Il testo dell'articolo 3 è il seguente:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 16.400 milioni per l'anno 1988, ed in lire 92.400 milioni l'anno 1989 ed in

lire 95.750 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma ordinamento agenti di custodia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A seguito del parere negativo della Commissione bilancio sulla copertura finanziaria del provvedimento, il relatore Casoli ha riformulato il comma 1 dell'articolo nel testo seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 95.750 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma ordinamento agenti di custodia».

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Faccio notare che con questo emendamento l'applicazione di questa legge slitterà al secondo semestre del 1989. Inoltre, il capitolo da cui si devono reperire gli stanziamenti è stato approvato con la legge di bilancio e non è possibile cambiare la previsione triennale di spesa.

PRESIDENTE. Tuttavia in caso di non adeguamento al parere della 5^a Commissione, il provvedimento sarebbe trasferito in sede referente.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Me ne rendo conto; tuttavia non posso non esprimere la mia contrarietà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore Casoli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 95.750 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma ordinamento agenti di custodia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO